

Studio Legale
Avv. Michelangelo Fiorentino
Patrocinante in Cassazione
Avv. Maria Rosaria Altieri
Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt) –
tel. e fax 0771 324437
e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it
pec: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO - ROMA
SEDE ROMA – SEZ- IIIBIS
R.G. 6700/17**

MOTIVI AGGIUNTI CON ISTANZA CAUTELARE

Per **PIACENTINI GIULIA** nata a Terracina (LT) il 19/09/1991 ed ivi res.te alla via Brunelleschi n. 44, C.F. PCNGLI91P59L120E, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Maria Rosaria Altieri, C.F. LTRMRS74A55I234E, e dall'Avv. Michelangelo Fiorentino, C.F. FRNMHL57S17A512D, giusta delega in atti, ed elettivamente domiciliata in Roma, viale Tiziano n. 80, presso lo studio dell'Avv. Giorgio Ricciardi. Si chiede che le comunicazioni di cancelleria vengano inviate al n. fax 0771 324437 e/o via e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it o posta pec: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it

- ricorrente

CONTRO

- 1) Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t., domiciliato per la carica presso l'Avvocatura Generale dello Stato, via dei Portoghesi n. 12 - 00186 Roma;
- 2) Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio**, in persona del legale rapp.te p.t., domiciliato per la carica presso l'Avvocatura dello Stato, via dei Portoghesi n. 12 - 00186 Roma;
- 3) Commissione giudicatrice del concorso** di cui al Bando DDG n. 105 del 23 febbraio 2016 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per la Regione Lazio per il posto comune scuola primaria, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura dello Stato, via dei Portoghesi n. 12 - 00186 Roma.

- resistenti

E NEI CONFRONTI DI

Nardoni Daniela, residente via della Sorgente n. 12 – 04013 Sermoneta (LT); nonché quali controinteressati di tutti i docenti inseriti nella Graduatoria definitiva del concorso ordinario docente, comune scuola primaria, per cui è causa,

approvata con DDG. n. 278 del 16.06.2017 e pubblicata sul sito web dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio in data 19/06/2017 e successivamente rettificata con DDG n. 403 del 24/07/2017 (all.to 1) pubblicata sul sito web dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio in data 25/07/2017 (all.to 2).

- controinteressati

**PER L'ANNULLAMENTO/
DICHIARAZIONE DI NULLITA' /DISAPPLICAZIONE
PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA**

- 1) della Graduatoria di merito definitiva del concorso per posto comune scuola primaria di cui al DDG 105 del 23 febbraio 2016, approvata con **DDG. n. 278 del 16.06.2017** e pubblicata sul sito web dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio in data 19/06/2017 nella parte in cui colloca l'odierna ricorrente al posto 361 riconoscendole erroneamente un punteggio per titoli pari a punti 5, notevolmente inferiore rispetto a quello spettante sulla base di un'esatta valutazione dei titoli;
- 2) della **griglia di valutazione dei titoli e calcolo del punteggio** relative al posto comune scuola primaria formate dalla commissione esaminatrice dell'U.S.R. Lazio, ivi comprese le **schede e i verbali di valutazione dei titoli e dei punteggi** attribuiti all'odierna ricorrente, allo stato non noti;
- 3) **dell'atto di approvazione della nuova Graduatoria rettificata – scuola primaria posto comune DDG n. 403 del 24/07/2017, nella parte in cui non attribuisce alla ricorrente ulteriori 5 punti ai sensi del punto A.1.2. della Tabella allegata al DM 94/16;**
- 4) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento allo stato sconosciuto avverso il quale si formula espressa riserva di motivi aggiunti.

PER LA DECLARATORIA

del diritto della ricorrente ad una migliore collocazione in graduatoria previo ricalcolo del punteggio relativo alla valutazione dei titoli ai sensi del D.M. 94 del 23/02/2016, Tab. A.1.2

PREMESSO

IN FATTO

- 1) Con Decreto del Direttore Generale n. 105 del 23 febbraio 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 febbraio 2016, n. 16, veniva indetto il concorso pubblico

per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia e primaria finalizzato alla copertura, su base regionale, con riferimento esclusivo alla scuola primaria, posto comune, oggetto del presente ricorso, di n. 1.378 unità disponibili per il triennio 2016/2019 secondo quanto riportato nell'all.to 1 del medesimo D.D.G..

2) Con D.M. n. 94 del 23 febbraio 2016 veniva adottata la *“Tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità, e ripartizione dei relativi punteggi”* la quale, limitando l'elencazione unicamente a quanto oggetto di contestazione con il presente ricorso, riportava la disciplina relativa ai punteggi per il titolo di accesso (Tab. A) e ai punteggi per i titoli professionali, culturali e di servizio ulteriori al titolo di accesso (tab. B).

3) Con domanda inoltrata telematicamente nei termini previsti dal bando attraverso il sistema Istanze on Line del sito del MIUR la dott.ssa Piacentini Giulia, chiedeva di partecipare alla procedura concorsuale per posti comuni di scuola primaria, dichiarando il possesso dei seguenti titoli:

- ✓ Titolo di abilitazione all'insegnamento: Laurea in scienze della formazione primaria vecchio ordinamento quadriennale – primaria con voto 110.0/110, conseguita l'11/12/2014 (pag. 3 della domanda);
- ✓ Altri titoli valutabili: specializzazione sul sostegno J scuola primaria (pag. 4 della domanda);
- ✓ Titoli di preferenza: aver prestato servizio senza demerito per non meno di un anno alle dipendenze del MIUR (Q) (pag. 5 della domanda).

4) Superata la prova scritta con il punteggio di 30,8 punti, la dott.ssa Piacentini superava anche la prova orale con punti 38, e in tale occasione **esibiva alla commissione giudicatrice i titoli dichiarati nella domanda**, così come previsto dall'art. 8 del D.D.G. 105/16.

5) Orbene, nonostante i titoli posseduti dalla ricorrente fossero stati indicati correttamente nella domanda di partecipazione e prodotti alla commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 8 del DDG 105/16, nelle Graduatorie di merito per posto comune scuola primaria approvate con DDG. n. 278 del 16.06.2017 e pubblicate sul sito web dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio in data

19/06/2017, alla ricorrente veniva attribuito un **punteggio per titoli, pari a 5, notevolmente più basso rispetto a quello risultante dalla corretta applicazione della Tabella** di cui al D.M. 94 del 23 febbraio 2016. Nello specifico la ricorrente veniva inserita nella precitata graduatoria definitiva con il seguente punteggio:

Posizione	Graduatoria	Scritto	Orale	Titoli	Punt. Totale
361	EE00	30,8	38	5	73.8

6) Apparendo del tutto evidente che i titoli dichiarati dalla dott.ssa Piacentini Giulia non fossero stati tutti valutati o, comunque non fossero stati valutati correttamente, la ricorrente, in data 22/06/2017 provvedeva ad inoltrare a mezzo raccomandata a/r formale reclamo all'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, nonché ulteriore reclamo alla Commissione Giudicatrice presso l'I.C. "Paolo Stefanelli" di Roma dove si erano svolte le prove orali, non ricevendo, tuttavia, alcun riscontro;

7) In data 15/07/17 la dott.ssa Piacentini depositava telematicamente depositava telematicamente dinanzi all'intestato Tribunale ricorso impugnando la graduatoria ex **DDG. n. 278 del 16.06.2017 per la mancata attribuzione di punti 5 ai sensi del punto A.1.2 della Tabella ex D.M. 94/16, nonché di punti 1,5 ai sensi del punto B.5.4 della medesima;**

8) **Con successiva rettifica ex DDG n. 403 del 24/07/2017 (all.to 1) pubblicata sul sito web dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio in data 25/07/2017, alla ricorrente veniva attribuito solo 1,5 punti ai sensi del punto B.5.4 D.M. 94/16, mentre non venivano ancora attribuiti i 5 punti ai sensi del punto A.1.2 della precitata Tabella;**

9) Con raccomandata a/r del 29/07/2017 la ricorrente presentava reclamo avverso la mancata attribuzione del punteggio di cui al superiore punto 8) (all.to 3).

IN DIRITTO

I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 107/15. DELL'ART. 8 E 9 DEL DDG 107/2016. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DM 94/2016 (TAB. A.1.2). ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA. ECCESSO DI POTERE PER OMISSIONE ED ERRORE. IRRAGIONevolezza ED ILLOGICITA'. OBBLIGO A PROVVEDERE. CARENZA DI MOTIVAZIONE.

L'errore in cui è incorsa l'Amministrazione scolastica resistente nella valutazione dei titoli posseduti e dichiarati dalla dott.ssa Piacentini è del tutto evidente. Non si

comprende, infatti, come mai l'Amministrazione si ostini a non attribuire un punteggio che palesemente spetta alla ricorrente, anche nella nuova graduatoria ex DDG n. 403 del 24/07/2017.

Invero alla dott.ssa Piacentini, oltre ai 75,3 punti attribuiti nella graduatoria DDG 403/17, spettano ulteriori 5 punti ai sensi del punto A.1.2. della Tabella allegata al DM 94/16, il quale recita:

A 1.2.	<p>In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1, l'abilitazione specifica conseguita attraverso la laurea in Scienze della Formazione primaria, ovvero attraverso altra laurea magistrale conseguita all'estero, riconosciuta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, comporta l'attribuzione di ulteriori</p> <p>Nel caso di abilitazioni per infanzia e primaria conseguite attraverso un unico percorso, il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è attribuito a ciascuna delle relative procedure concorsuali.</p> <p>Il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è comunque attribuito non più di una volta per ciascuna procedura concorsuale.</p>	Punti 5
--------	---	----------------

Ne consegue che alla ricorrente spettano i seguenti punti per titoli, da aggiungersi al punteggio riportato per la prova scritta e per la prova orale:

TAB.	PUNTI TITOLI
A.1.1	5
A.1.2	5
B.5.4	1,5
TOT	11,5

Ne consegue che la dott.ssa Piacentini Giulia ha diritto ad essere inserita in graduatoria con il seguente punteggio:

Graduatoria	Scritto	Orale	Titoli	Punt. Totale
EE00	30,8	38	11,5	80,3

II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI ANCHE COSTITUZIONALI IN MATERIA DI PUBBLICI CONCORSI. VIOLAZIONE DELL'ART. 97. COST. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E DI BUON ANDAMENTO DEI PUBBLICI UFFICI.

Senza rinuncia alle censure sin qui esposte, i provvedimenti impugnati appaiono illegittimi sotto altri profili. In particolare l'art. 97, comma 1, della Costituzione, stabilisce che l'organizzazione dei pubblici uffici deve uniformarsi al principio di imparzialità e buon andamento, per assicurare i quali, il concorso si presenta come mezzo ordinario di accesso (art. 97, comma 3) necessariamente esso stesso ispirato alla suddetta regola dell'imparzialità e del buon andamento (Corte Cost., sent. 478/95), allo scopo di consentire la scelta delle persone più idonee all'esercizio della funzione pubblica.

Di conseguenza, è necessario salvaguardare il carattere esclusivamente tecnico del giudizio da ogni rischio di deviazione verso interessi di parte, o comunque, diversi da quelli propri del concorso, il cui obiettivo non può essere altro che la selezione dei candidati migliori (Corte Cost., sent. 453/90) e che non può prescindere dalla valutazione delle attitudini, dei titoli e della preparazione degli stessi.

Le procedure concorsuali sono, quindi, preordinate, nell'interesse stesso della P.A. procedente, a reclutare i soggetti più idonei a ricoprire il posto vacante (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 1536/96).

Esse, per loro essenza, devono prefiggersi lo scopo di accertare l'idoneità dei candidati in modo coerente, rispetto al servizio che essi saranno chiamati ad espletare.

La disciplina dettata per l'espletamento di dette procedure non può essere, pertanto, irragionevole, arbitraria e contraddittoria, e deve ispirarsi a principi di economicità, evitando così di nominare vincitori soggetti che non abbiano i requisiti e titoli, per rivestire la qualifica riguardante il posto da ricoprire (Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 186/98).

Tale matrice deve essere una costante rinvenibile, tanto sotto il profilo contenutistico delle materie oggetto di esame, quanto sotto il **profilo valutativo** delle prove e **dei titoli**, tale da garantire **omogeneità di programmi e giudizi**.

L'assenza di coerenza costituisce, quindi, motivo di censura delle relative fonti impositive.

Nel caso di specie, come sopra esposto, **la Commissione, non ha adottato il criterio stabilito dal bando e, peraltro, non ha adeguatamente valutato i titoli posseduti dalla ricorrente**, come prescritto dal bando stesso.

ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55 C.P.A.

Dai surriferiti motivi emerge il *fumus boni iuris*.

Del pari sussiste il danno grave ed irreparabile. Alla ricorrente, infatti, è stata illegittimamente negata la collocazione in **una posizione certamente più favorevole** nella graduatoria finale del concorso, a seguito della pubblicazione del DDG n. 403 del 24/07/2017, con grave **nocumento per le possibilità di celere e concreto reclutamento** nelle file del personale docente per la regione Lazio nell'ambito del concorso in questione e ciò sulla base di presupposti falsi, errati ed illegittimi.

La necessità di un provvedimento cautelare emerge con tutta evidenza dal fatto che il concorso in esame è stato indetto per la copertura dei posti comuni, scuola primaria, **a partire dal prossimo settembre 2017**.

Ciò determina una **particolare urgenza** nell'emissione di una misura cautelare diretta ad ottenere il riesame e l'attribuzione del punteggio corretto alla ricorrente.

Invero, risulta necessaria la concessione di una misura cautelare provvisoria che, nelle more della discussione innanzi al Collegio dell'istanza cautelare, eviti pregiudizi irreparabili alla dott.ssa Piacentini.

SI EVIDENZIA CHE SU RICORSO PRINCIPALE E' GIA' STATA FISSATA L'UDIENZA CAMERALE PER LA DISCUSSIONE DELL'ISTANZA CAUTELARE PER IL GIORNO 30 AGOSTO 2017. PERTANTO, SI CHIEDE, OVE POSSIBILE LA TRATTAZIONE CONGIUNTA DELLA PRESENTE ISTANZA CON QUELLA FORMULATA IN SENO AL RICORSO PRINCIPALE.

ISTANZA EX ART. 41, COMMA 4, C.P.A.

In ossequio a quanto previsto dall'art. 41, comma 4, c.p.a. il presente ricorso è stato notificato ad uno solo tra i 935 soggetti collocati nella graduatoria concorsuale di cui al DDG n. 403 del 24/07/2017 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio. Concernendo il presente gravame l'impugnazione della Graduatoria concorsuale, occorre dar corso, stante la difficoltà della notificazione dell'atto a tutti i soggetti controinteressati ivi menzionati secondo i metodi ordinari in ragione dell'elevato numero delle persone da chiamare in giudizio, alla notifica per pubblici proclami

mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR prevista dall'art. 41, comma 4, c.p.a.

Si chiede pertanto, preliminarmente, al Presidente di codesto Ecc.o TAR o della Sezione cui sarà assegnato di disporre che la notificazione a tutti i soggetti collocati nella graduatoria concorsuale di cui al DDG n. 403 del 24/07/2017 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, sia effettuata **per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR** prescrivendone le relative modalità.

Tutto ciò premesso, la dott.ssa Piacentini Giulia, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata, chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, in accoglimento dei dedotti motivi, **previa sospensione dei provvedimenti impugnati e adozione delle misure cautelari più idonee**, accogliere il ricorso e i motivi aggiunti, annullando e/o riformando la graduatoria di merito ex DDG. n. 278 del 16.06.2017 come sostituita e rettificata dalla graduatoria ex DDG n. 403 del 24/07/2017 nella parte in cui è ricompresa la posizione della ricorrente riconoscendo alla medesima **ulteriori 5 punti per titoli ai sensi della tab. A.1.2. del D.M. 94/16, riformulando il punteggio complessivo spettante alla ricorrente in 80,3 punti** (compresi i punteggi riportati per la prova scritta e per la prova orale), (in luogo dei 75,3 erroneamente attribuiti dal DDG 403/17 e che in questa sede si impugnano).

Con riserva di motivi aggiunti.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.

Si offrono in comunicazione mediante deposito in Cancelleria:

- 1) DDG n. 403 del 24/07/2017 (all.to 1);
- 2) Schermata cartacea sito web dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio (all.to 2);
- 3) Raccomandata a/r del 28/07/2017 (all.to 3).

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che trattandosi di controversie concernenti rapporti di pubblico impiego, esso è pari ad € 325,00.

Formia, 31/07/2017

Avv. Michelangelo Fiorentino

Avv. Maria Rosaria Altieri